

La Cassa dei dottori commercialisti sulle Società tra professionisti

Stp, gli utili fanno reddito

Anche sui dividendi si calcolano i contributi

DI CLAUDIO DELLA MONICA

Il reddito netto professionale del dottore commercialista da comunicare per il calcolo del contributo soggettivo è determinato sommando anche all'eventuale reddito prodotto dalla Società tra professionisti e attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'Assemblea della Stp abbia eventualmente riservato a detti utili e, quindi, non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci. È di questo avviso la Cassa nazionale dei dottori commercialisti (Cnpadc) che, con il chiarimento fornito dalla nota prot. n. 78302 del 18 settembre scorso, riprende «quasi» integralmente la circolare Inps n. 102/2003, secondo cui (in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 203, della legge 662/1996), «la base imponibile per i soci lavoratori di Srl, iscritti alle Gestioni Inps degli artigiani e dei commer-

cialisti, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci».

Secondo l'Inps è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale. Principi mutuabili anche per le Stp: il socio professionista, avendone i requisiti, è iscrivibile alla propria Cassa né più e né meno del socio lavoratore della «Srl normale» all'Inps.

Ci sono però delle differenze tra i due documenti: I) l'«Srl

normale» produce reddito d'impresa, mentre per l'Stp (magari essa stessa Srl) non si sa («si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito»); II) la circolare Inps è essenziale, la nota Cnpadc un po' meno, contiene due volte l'aggettivo «eventuale» e una volta l'avverbio «eventualmente», sintomatici forse dei tanti dubbi che ancora affliggono le Stp.

Il primo «eventuale» viene associato al reddito professionale prodotto individualmente o in associazione: il professionista socio di Stp qualora svolga attività individuale (con propria partita Iva) o in associazione al di fuori della Stp deve sommare il reddito prodotto con quello pro-quota della Stp ad egli spettante (sì, ma come dividendo). A parte l'apparente incoerenza (si somma lavoro con capitale), manca un pas-

saggio, perché non viene chiarito se nel reddito individuale è incluso anche quello del socio professionista della Stp che, senza partita Iva, svolge la sua attività professionale esclusivamente a favore della Stp stessa.

Il secondo «eventualmente» viene associato con la destinazione che l'Assemblea abbia riservato agli utili prodotti dalla Stp stessa.

Il terzo «eventuale» alla mancata distribuzione degli utili ai soci. Tutto questo risulta molto chiaro se applicato alla «Srl normale». C'è tuttavia da chiedersi, qualora dovesse ri-prevalere la tesi del reddito di lavoro autonomo e la ritenuta d'acconto sui compensi fatturati dalla Stp, come questo si possa sposare con il principio stesso della destinazione dei dividendi.



La nota della Cassa sul sito www.italiaoggi.it/documenti

CABINA DI REGIA

Sanitari, riordino a 360°

DI BENEDETTA PACELLI

Mentre la Commissione salute del senato punta a istituire nuove professioni sanitarie (osteopati e chiropratici), il ministero della salute crea una Cabina di regia tra tutti gli operatori del settore proprio sul lavoro in ambito sanitario. Il tema della sanità dunque tiene banco tra governo e parlamento. Da una parte con il disegno di legge voluto dal ministro della salute Beatrice Lorenzin (n. 1134) attualmente in discussione in commissione sanità che nel riformare le 21 professioni sanitarie istituisce due nuove figure, quelle dell'osteopata e del chiropratico ancora prima di averne definiti le competenze e la formazione. E monta la protesta del coordinamento (Conaps) delle professioni sanitarie che attendono una riforma da oltre 8 anni. «Fa onore al legislatore» scrive Antonio Bortone presidente del Conaps in una lettera aperta inviata al ministro della Salute Lorenzin, ai senatori membri e al presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi (firmataria di questi emendamenti), «porsi il problema di garantire maggiore sicurezza ai cittadini di fronte a discipline prive di regolamentazione, che comunque operano in campo sanitario. Ma le regole poste a garanzia dei cittadini e del sistema delle professioni che la salute di questi devono tutelare, non possono essere violate per assecondare interessi di figure non sanitarie e senza titoli legali. Già oggi», spiega Bortone, «esistono professioni sanitarie che alcuni vorrebbero incluse nel capitolo chiropratica. E lo fanno con la forza e la serietà della formazione universitaria di base, di quella avanzata aperta solo a professionisti sanitari, con la disciplina del proprio Codice deontologico e la riconoscibilità del proprio agire derivante dall'esame di Stato abilitante. Se quindi questo principio fosse approvato nella legge», aggiunge, «saremmo costretti a disconoscerlo. Per questo chiediamo che il riferimento alle "nuove professioni" venga totalmente stralciato. Allo scopo, chiediamo con urgenza un confronto con il ministero e una nuova audizione in XII Commissione».

BREVI

Il consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro, nel seguire l'evolversi della situazione causata dalle gravi calamità naturali che stanno ripetutamente colpendo il Paese, segnala agli iscritti che è possibile chiedere apposite provvidenze straordinarie. L'interessato dovrà inviare domanda descrivendo in forma particolareggiata le circostanze o le situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno. Info su www.enpacl.it

È attivo il nuovo servizio di consulenza telefonica e online in materia fiscale riservato agli Istituti all'ente nazionale di previdenza degli psicologi. Il Consiglio di amministrazione ha avviato il nuovo servizio, gratuito, per venire incontro alle richieste di assistenza in materia fiscale e quale ausilio alla risoluzione dei diversi dubbi che insorgono nello svolgimento quotidiano della libera professione. La nuova convenzione, sottoscritta con uno studio professionale di consulenza fiscale di comprovata e plurennale esperienza in materia tributaria e contabile, individuato mediante una procedura di selezione, è attiva dal 14 novembre 2014.

Nei primi dieci mesi del 2014 gli investimenti finan-

ziari della Cassa dei medici e dei dentisti hanno segnato +6,3%. A guidare la salita è stato l'andamento delle azioni e delle obbligazioni tramite indici passivi, diversificati in tutto il mondo, e i titoli di Stato italiani. Bene anche i titoli strutturati (2,3 miliardi di euro), anch'essi con una performance attorno al 6%. La performance comunicata riguarda il portafoglio finanziario (compresa la liquidità) ed è calcolata al valore di mercato. Il dato non include gli investimenti in ambito immobiliare.

Inarcassa, la Cassa di previdenza di ingegneri e architetti, ha approvato il piano di attuazione della Long term care (Ltc), tutela assicurativa per gli interventi assistenziali o sanitari di lunga durata a favore degli associati non autosufficienti, ovvero non in grado di compiere, con continuità e senza un aiuto esterno, le attività elementari della vita quotidiana. Ai beneficiari Inarcassa garantirà un'indennità mensile, non reversibile, «vita natural durante» (o fino alla riacquisizione dello stato di autosufficienza), purché al momento della richiesta abbiano maturato cinque anni continuativi di iscrizione e contribuzione. Il regolamento è soggetto all'approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Le note di rettifica da gennaio 2015

Piccola mobilità Controlli rinviati

DI CARLA DE LELLIS

Prorogato il blocco dei controlli sugli incentivi della c.d. «piccola mobilità», ma solo per i bonus relativi ad assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012. La spedizione delle relative note di rettifica, che doveva avvenire in questa settimana (messaggio n. 7119/2014), è rinviata alla seconda metà di gennaio 2015. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 8889/2014.

Piccola mobilità. La questione riguarda i lavoratori licenziati dalle piccole aziende, quelle che occupano fino a 15 dipendenti, e i datori di lavoro che li hanno riassunti con l'idea di poter fruire di incentivi nell'anno 2013. Perché, da quell'anno, a questi lavoratori non è stata prorogata la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità (senza diritto a percepire la relativa indennità), al solo fine di rappresentare un'assunzione agevolata. In particolare, Inps e ministero del lavoro hanno chiarito che l'incentivo non è più operativo, nemmeno per le assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati prima del 2013; o per proroghe e trasformazioni a tem-

po indeterminato di rapporti agevolati instaurati prima del 2013 (si veda *ItaliaOggi* del 26 ottobre 2013 e del 22 novembre 2013).

Impegno del governo. Una risoluzione parlamentare del 31 luglio scorso ha impegnato il governo a trovare le risorse necessarie a prorogare gli incentivi. In attesa che l'impegno si trasformi in realtà, l'Inps aveva deciso di stoppare le iniziative di recupero degli addebiti contributivi, rinviando la spedizione delle note di rettifica alla terza decade del mese di novembre 2014 (messaggio n. 7119/2014 su *ItaliaOggi* del 20 settembre).

Rinvio a gennaio 2015. Nel messaggio n. 8889/2104 l'Inps stabilisce che, in attesa che si definisca l'iter avviato dalla predetta risoluzione parlamentare, le sedi territoriali mantengano sospese le iniziative volte al recupero degli incentivi fruiti dai datori di lavoro limitatamente ad assunzioni, proroghe e/o trasformazioni fatte entro il 31 dicembre 2012. E fissa alla seconda metà di gennaio 2015 la nuova data di spedizione delle note di rettifica, con gli addebiti contributivi corrispondenti.